

ur piano di risanamento della gestione a seguito dei disavanzi creatisi a tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966.

I mutui predetti, accordati da istituti di credito di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Art. 2.

Sono ceduti all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina tutti i proventi derivanti allo Stato per quote interessi del capitale investito o ad altro titolo dalle locazioni degli alloggi costruiti od in corso di costruzione, all'atto della pubblicazione della presente legge, di proprietà dello Stato, in dipendenza delle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 12 aprile 1948, n. 1010, 29 luglio 1949, n. 531, 10 gennaio 1952, n. 9, 4 marzo 1952, n. 137, 9 agosto 1954, n. 640, siti nella provincia di Messina.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti la cessione in proprietà degli alloggi popolari costruiti a totale carico dello Stato, le somme ricavate dalla alienazione di detti alloggi siti nella provincia di Messina, e costruiti ai sensi delle leggi indicate nel precedente articolo 4, sono cedute all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, anche se già versate nell'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 4.

Gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa.

Detti atti e contratti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle somme mutate a tenore e per i fini della presente legge. Parimenti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle operazioni di conto corrente ed inoltre sono esenti da tassa di bollo ed imposte di registro gli atti e le quietanze relative alle somme versate e restituite.

Nessuna imposta o tassa è dovuta sulle somme cedute dallo Stato all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO
— PRETI — PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. 517.

Interpretazione autentica della legge 7 maggio 1965, n. 459.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952, stabilito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età, degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. 518.

Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: REALE